



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E DI AUTODISCIPLINA DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO "

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Funzioni

Art. 4 – Articolazione dell'organismo

Art. 5 – Referente

Art. 6 – Segreteria

Art. 7 – Gestore della Crisi ed Ausiliari del Gestore

Art. 8 – Accesso alle informazioni ed obblighi di riservatezza

Art. 9 – Principi comportamentali

Art. 10 – Compensi ed oneri

Art. 11 – Casi di decadenza, sospensione dall'attività dei Gestori e sanzioni

Art. 12 – Rinuncia all'incarico

Art. 13 – Norme di rinvio

Art. 14 – Norme transitorie

Art. 1 – Oggetto

1. E' istituito, ai sensi della L. 3/2012 l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento denominato "O.C.C. del Comune di Santa Maria a Vico" stituito presso la sede municipale del Comune interessato ed in qualità di articolazione interna dello stesso ente.
2. Il rappresentante legale dell'Organismo è il Sindaco.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente
 - b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
 - c) "piano di ristrutturazione" o "piano del consumatore" o "proposta di composizione della crisi" o "proposta di accordo": l'insieme degli elaborati e della documentazione atti a prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, nonché le relative modalità
 - d) "registro": il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato
 - e) "organismo": organismo di composizione della crisi quale articolazione interna del Comune che anche in via non esclusiva è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento
 - f) "gestore" o "gestore della crisi": la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
 - g) "ausiliari": i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
 - h) "responsabile": il responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia
 - i) "Referente": la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi
 - j) "regolamento dell'organismo": l'atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisciplina
 - k) "segreteria": la segreteria amministrativa a supporto dell'organismo

Art. 3 – Funzioni

1. L'organismo, anche per il tramite del Referente, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione ed all'esecuzione dello stesso ed in particolare:
 - a) riceve le proposte di piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ed i relativi allegati
 - b) riceve le dichiarazioni di assenso alla proposta di ristrutturazione sottoscritte dai creditori
 - c) redige una relazione sui consensi espressi dai creditori attestante la presenza dell'assenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, quale condizione necessaria per l'omologazione da parte del Tribunale, e ne trasmette copia, unitamente al testo dell'accordo stesso, a tutti i creditori
 - d) riceve le eventuali contestazioni alla relazione e al testo dell'accordo da parte di eventuali creditori
 - e) trasmette al giudice la relazione unitamente ad un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, decorso il termine di dieci giorni dalla trasmissione della relazione ai creditori necessario a consentire eventuali contestazioni da parte degli stessi
 - f) redige, relativamente alla domanda di liquidazione di tutti i beni alternativa alla proposta di composizione della crisi, la relazione particolareggiata contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
 - g) dà notizia, entro tre giorni dalla richiesta di relazione relazionata alla domanda di liquidazione di tutti i beni alternativa alla proposta di composizione, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali/tributari, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante
 - h) Cura la trascrizione del decreto del Giudice di omologazione del piano quando è prevista la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati
 - i) Propone al giudice la nomina di un liquidatore, qualora per la soddisfazione dei crediti siano utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, affinché disponga in via esclusiva di essi e delle somme incassate
 - j) Risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità
 - k) Coadiuvava il debitore nella modifica della proposta di accordo quando l'esecuzione dello stesso divenga impossibile per ragioni non a lui imputabili
 - l) verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ed attesta la fattibilità del piano
 - m) esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti
 - n) quando il giudice lo dispone, svolge le funzioni di liquidatore e ove designato svolge le funzioni di gestore per la liquidazione
 - o) istituisce un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento

- p) comunica al debitore, nel momento in cui è conferito l'incarico, il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, indica altresì i dati della polizza assicurativa e la misura del compenso mediante preventivo indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
- q) porta a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso
- r) pubblica sul proprio sito internet, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero degli incarichi conferiti dal Referente a ciascun gestore della crisi

Art. 4 – Articolazione dell'organismo

1. L'organismo è composto dal Referente, da almeno cinque Gestori della crisi e dai rispettivi ausiliari, e da una Segreteria composta da, al più, tre addetti.

Art. 5 – Referente

1. Il Referente svolge funzioni di coordinatore dell'organismo e, previa sottoscrizione di dichiarazione dalla quale risulti che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura, distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi opportunamente ponderati sulla base della natura e dell'importanza dell'affare ed in particolare:
 - a) esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi
 - b) esamina il registro delle domande presentate dai debitori / consumatori
 - c) decide sull'ammissibilità delle domande presentate
 - d) nomina o sostituisce il gestore della crisi
2. Il Referente si avvale, per le proprie funzioni ed obblighi, della Segreteria dell'organismo.
3. Al fine di assicurare un adeguato grado di indipendenza il Referente è designato con decreto del Sindaco.
4. Il Referente deve possedere i medesimi requisiti previsti per il Gestori della crisi di cui all'art. 7 del presente regolamento
5. Il Referente dura in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco, non può essere rinominato in modo consecutivo, e può essere revocato con decreto del Sindaco, su iniziativa di 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale, per accertata violazione delle funzioni o dei principi comportamentali stabiliti dal presente regolamento.

Art. 6 – Segreteria

1. La Segreteria si compone di, al più, tre persone fisiche, dipendenti del Comune, e designate con atto di organizzazione del Responsabile del Settore competente.
2. I membri della Segreteria decadono con la fine o la revoca del mandato del Referente.
3. La Segreteria ha come compito quello di coadiuvare il Referente, mediante lo svolgimento di compiti operativi, nelle proprie funzioni nonché di assicurargli tutto il supporto tecnico necessario.

Art. 7 – Gestore della Crisi ed Ausiliari del Gestore

1. I Gestori della crisi sono nominati con decreto del Sindaco su proposta del Referente ed inseriti nell'apposito elenco dei Gestori e vi permangono fino all'eventuale decadenza o per espressa richiesta di cancellazione.
2. Ai fini dell'individuazione dei Gestori della crisi da proporre per la nomina, il Referente procede mediante selezione pubblica comparativa previa verifica dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità consistenti:
 - a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
 - b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'[articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162](#), di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private;
 - c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'[articolo 15 della legge](#), di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
 - d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata.

Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai la durata dei corsi di cui alla lettera b), è di quaranta ore. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c)

- e) nel non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - f) nel non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#);
 - g) nel non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), nonché dall'articolo 16 della legge;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - h) nel non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.
3. Il Gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, e quindi contestualmente all'accettazione dell'incarico conferitogli dal Referente, sottoscrive una dichiarazione di indipendenza dalla quale deve risultare che non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. Tale dichiarazione deve essere altresì comunicata al Tribunale.
4. Al Gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
5. Il Gestore della crisi corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.
6. Il Gestore si può avvalere di Ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni e ne è responsabile della rispettiva attività.

Art. 8 – Accesso alle informazioni ed obblighi di riservatezza

- 1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente regolamento, l'organismo di composizione della crisi, previa autorizzazione del Giudice, può accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di

protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. Il Gestore della crisi, gli Ausiliari, la Segreteria ed il Referente e tutti coloro che intervengono non possono diffondere a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

Art. 9 – Principi comportamentali

1. Tutti i componenti dell'organismo adottano, nello svolgimento dei propri compiti, un comportamento improntato alla massima collaborazione verso i soggetti terzi, tra loro stessi, e nei confronti del Referente. Essi assicurano una modalità relazionale fondata sulla ragionevole reperibilità, cordialità, disponibilità, esaustività e tempestività nel fornire informazioni o nel soddisfare richieste.

Art. 10 – Compensi ed oneri

1. Dalla costituzione e dal funzionamento dell'organismo non deve derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
2. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.
4. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 10% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni regolamentari nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
5. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
6. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30](#) e successivi adeguamenti e tenendo conto dell'opera prestata,

dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

- a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
 - b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 - c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
 - d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 - e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
 - f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
 - g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
 - h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.
7. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui [articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30](#) e cioè un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
 8. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento diverse da quelle in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.
 9. I compensi determinati a norma dei commi 6, 7 e 8 sono ridotti della misura del 40%.
 10. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.
 11. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi e nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente regolamento ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

Art. 11 – Casi di decadenza, sospensione dall'attività dei Gestori e sanzioni

1. L'inosservanza degli obblighi di legge o regolamentari, la perdita o l'assenza dei requisiti, è sanzionata con la decadenza immediata dall'incarico e dall'elenco dei gestori, accertata e disposta dal Referente il quale provvede a nominare un altro gestore, in luogo di quello trasgressore.

2. La sospensione dall'attività del gestore può essere disposta dal Referente per una sola volta nell'arco del rispettivo mandato e solo nei casi di violazione dei principi comportamentali, di difetto di motivazione nella rinuncia dell'incarico precedentemente accettato, o di rinuncia all'incarico precedentemente accettato. Nel caso di reiterazione il Referente dispone la decadenza.
3. Il Gestore della crisi decade automaticamente dall'elenco dei gestori con la fine o la revoca del mandato del Referente.
4. La sospensione dall'attività del gestore può corrispondere ad un limite di tempo massimo congruente con il termine del mandato del Referente.
5. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano, ovvero nella relazione particolareggiata di cui all'art. 3 comma 1 lettera f), è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro
6. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro

Art. 12 – Rinuncia all'incarico

1. Il Gestore della crisi può rinunciare all'incarico precedentemente accettato in qualsiasi momento, descrivendo le motivazioni della rinuncia. Il Referente provvede all'immediata sostituzione.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente contenuto nel presente articolo si rinvia alla conformità con la L. 3/2012 ed il D.M. 202/2014.

Art. 14 – Norme transitorie

1. L'iscrizione nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, tenuto presso il Ministero della Giustizia, è il presupposto per l'operatività dell'Organismo.
2. Il Referente è il soggetto competente ad effettuare la domanda di prima iscrizione presso il Ministero della Giustizia.